



qualità, gusto e piacere

08 luglio 2025

OSSERVAZIONI Unione Italiana Food sulla notifica TRIS 2025/0263/IT

Unione Italiana Food, la primaria associazione in Italia per rappresentanza diretta di categorie merceologiche alimentari, accoglie con favore l'opportunità di condividere le proprie osservazioni in relazione alle nuove sanzioni amministrative proposte dall'Italia per contrastare le violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari, di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Si osserva quanto segue:

1. L'ammontare previsto per le nuove sanzioni e l'assenza della possibilità di pagamento in forma ridotta non appaiono proporzionali quando confrontati con altre fattispecie relative alle violazioni in materia di obblighi di etichettatura, anche laddove queste comportino dei rischi per la salute, come nel caso della mancata indicazione degli allergeni (si veda il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231);

2. Nell'introdurre le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni di cui all'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013, la proposta legislativa riporta una formulazione ambigua, con il rischio di ampliarne l'ambito di applicazione oltre le limitazioni previste dal diritto unionale.

Il testo, infatti, menziona le <<denominazioni che usurpano, imitano o evocano la denominazione di latte o le denominazioni di prodotti lattiero-caseari>>. In particolare, il concetto di "evocazione" così come delineato appare vago e non sufficientemente definito, aprendo la strada a interpretazioni discrezionali e potenzialmente difformi rispetto a quanto avviene negli altri stati membri. Una tale impostazione potrebbe minare la coerenza normativa dell'Unione, creando una frammentazione legislativa che contrasta con il principio dell'armonizzazione massima nel settore alimentare.

Tale intenzione traspare anche dal periodo finale, secondo il quale <<Le disposizioni del presente comma si applicano anche qualora le denominazioni di cui al primo periodo siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative>>. Tale definizione può limitare la possibilità per le imprese del comparto vegetale di comunicare in modo trasparente ed efficace con i consumatori, ledendo il diritto all'informazione di un pubblico sempre più consapevole, che non risulta confuso da denominazioni evocative dei latticini quando queste sono accompagnate da descrizioni chiare sulla natura vegetale dei prodotti.

Rispetto alla possibilità di vietare termini generici per designare dei prodotti a base vegetale in assenza di denominazioni legali, si rileva la decisione del 4 Ottobre 2024 (Caso C-438/23, Protéines France and Others), con cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, deliberando in materia di alternative alla carne, ha escluso la compatibilità di tali limitazioni con il diritto unionale.

Si ricorda inoltre la decisione del Parlamento Europeo del 2021 di ritirare l'emendamento 171, nell'ambito della discussione sulla riforma della Politica Agricola Comune (PAC)



qualità, gusto e piacere

dell'Unione Europea, in particolare nel contesto del Regolamento UE n. 1308/2013, che avrebbe imposto ulteriori restrizioni sull'etichettatura, il packaging e il marketing dei prodotti vegetali alternativi a latte, yogurt e formaggi. Tale emendamento mirava a vietare descrizioni e immagini che potessero richiamare i latticini, limitando così la possibilità per i produttori di fornire informazioni chiare e corrette ai consumatori. Questa scelta del Parlamento Europeo è stata coerente anche con gli obiettivi di sostenibilità del Green Deal europeo e della Strategia Farm to Fork, riconoscendo che la transizione verso una dieta a base vegetale rappresenta un elemento cruciale per ridurre le emissioni di gas serra, l'uso di terreni e risorse idriche, nonché per contrastare il declino della biodiversità globale.

Come Unione Italiana Food raccomandiamo quindi di intervenire sulle criticità relative all'attuale formulazione delle sanzioni amministrative introdotte dall'Italia per contrastare le violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari, di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, assicurando che queste siano proporzionali e che, con la proposta legislativa in questione, non si introducano ulteriori limitazioni rispetto a quelle già previste dal diritto unionale e con questo in contrasto.